

Deliberazione della Giunta Regionale 14 novembre 2016, n. 32-4203

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano Forestale Regionale 2017-2027, adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 51-3712. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Regione Piemonte ha avviato le procedure per la predisposizione del Piano Forestale Regionale 2017-2027, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"; la proposta di Piano è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 25 luglio 2016, n. 51-3712.

Il Piano Forestale Regionale 2017-2027 è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS, per il caso in oggetto, è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Foreste della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, competente per materia, è responsabile della redazione del Piano e del Rapporto Ambientale.

Per l'istruttoria in oggetto, sono state individuate quali strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Coesione sociale, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte.

La fase di specificazione della procedura di VAS del Piano Forestale Regionale 2017-2027 è stata avviata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dal Settore regionale Foreste, con nota prot. n. 18354 del 21 aprile 2016; sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, il Settore Foreste ha, quindi, elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in corso di elaborazione.

Ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non tecnica sono stati pubblicati sul sito della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 28 luglio

2016, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale n. 30.

L'autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, ha individuato e opportunamente consultato, quali soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento di VAS, le Regioni confinanti Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria e Emilia Romagna, le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, l'ANCI, l'UNCEM, l'ANPCI, le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino e per le Province di Alessandria, Biella, Asti, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (ora Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per le Province di Biella Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo), il Comitato Tecnico Regionale Foreste e Legno, gli Enti di gestione dei parchi piemontesi e nazionali.

A seguito del deposito della documentazione, sono pervenute osservazioni in merito al procedimento di VAS da parte della Regione Valle d'Aosta, della Città Metropolitana di Torino e dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

L'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, i cui esiti sono descritti nella relazione allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali della proposta di Piano in oggetto, formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Piano medesimo, al fine di prevenire e mitigare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e valorizzare gli effetti positivi attesi.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Piano in oggetto, condotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre opportune modifiche e integrazioni al Piano medesimo, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso;

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, relativamente al Piano Forestale Regionale 2017-2027, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di ritenere necessario che il Settore Foreste della Direzione Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, in qualità di autorità procedente, al

fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano, provveda alle opportune revisioni dello stesso, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in sede di revisione del medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;

- di trasmettere alla Direzione Opere pubbliche, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica il presente parere, per il seguito di competenza;
- di disporre che del presente provvedimento sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano Forestale Regionale 2017-2027, adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2016, n. 51-3712. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE

PREMESSA

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Forestale Regionale 2017-2027 (PFR), adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 25 luglio 2016, n. 51-3712.

Il Piano Forestale Regionale 2017-2027 è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale, d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi) (DGR VAS).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS, è la Regione che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS, per il caso in oggetto, è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Foreste della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, competente per materia, è responsabile della redazione del Piano e del Rapporto Ambientale.

Per l'istruttoria in oggetto, sono state individuate quali strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Coesione sociale, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagne, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Promozione della cultura, del turismo e dello sport, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte.

Le osservazioni ed indicazioni riportate nel seguente documento sono indirizzate ad orientare e supportare le ulteriori fasi di attuazione del Piano.

RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA PIANIFICAZIONE FORESTALE

La pianificazione forestale sul territorio della Regione Piemonte è disciplinata dalla l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", e risulta articolata su tre livelli:

- Piano Forestale Regionale (PFR), documento di indirizzo e di strategia politica;
- Piani Forestali Territoriali (PFT), documenti conoscitivi di dettaglio e di scelte di destinazioni funzionali prevalenti;
- Piani Forestali Aziendali (PFA), documenti gestionali di supporto alla programmazione economica e con valore di norma selvicolturale.

La legge forestale prevede, per la sua completa attuazione, diversi Regolamenti o altri strumenti da attivare. Nello specifico, allo stato attuale, sono stati approvati i seguenti strumenti:

- il Regolamento (ai sensi dell'art. 13 della legge) che definisce le procedure e norme di gestione dei boschi per l'esecuzione di interventi selvicolturali (DPGR n. 4/R 2010 sostituito con il n. 8/R 20112, integrato con il n. 2/R 2013 e il 4/R 2015). Tale Regolamento è inoltre raccordato con le Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 (DGR n. 54-7409 del s.m. con DGR 17-2814 del 18.01.2016);
- è stata resa operativa la rete regionale degli sportelli forestali prevista dall'art. 15 della l.r. 4/2009;
- è stata individuata e caratterizzata la rete regionale dei popolamenti da seme (art. 22), poi confluita nel Registro regionale dei materiali di base, redatto ai sensi del D.lgs. 386/2003, istituito con DGR n. 36-8195 del 11.02.2008;
- sono stati definiti i profili professionali degli operatori forestali e i relativi percorsi formativi (art. 30);
- il Regolamento sull'Albo delle Imprese Forestali (DPGR n. 2/R 20103 e ss.mm.ii), ai sensi dell'art. 31 della legge forestale;
- è stato istituito (ai sensi dell'art. 33 della legge) il Comitato Tecnico Regionale Foreste e Legno (D.G.R. n. 1-12432 del 02.11.2009);
- attività di ricerca e comunicazione realizzate direttamente o tramite IPLA, Università e Politecnico di Torino.

Restano ancora da attuare o completare altre importanti previsioni della legge forestale, in particolare:

- gli strumenti per la pianificazione forestale (artt. 10 e 11), rispettivamente: i Piani Forestali Territoriali (PFT) oggi predisposti a livello tecnico ma da aggiornare e approvare, e i Piani Forestali Aziendali (PFA), per i quali sono state approvate delle norme tecniche per consentirne la redazione con fondi afferenti al PSR 2007-2013;
- la tematica della gestione associata delle foreste (art. 18);
- il Regolamento sulla trasformazione del bosco (art. 19), da coordinarsi con le altre normative di tutela ambientale;
- la gestione del materiale di propagazione forestale (art. 23);
- i programmi di sviluppo economico e di ricerca (artt. dal 25 al 29), collegati al fondo forestale regionale, negli ultimi anni non finanziati;
- il Sistema Informativo Forestale Regionale (SIFOR), in parte già realizzato ma che necessita di importanti aggiornamenti.

SINTESI DEGLI OBIETTIVI DI PIANO

Il PFR è lo strumento fondamentale per orientare la politica forestale regionale, definendo obiettivi e azioni prioritari nel quadro dell'attuazione delle norme e orientamenti emanati a livello nazionale, dell'Unione europea e degli accordi internazionali a scala globale. In particolare, il PFR è delineato in armonia con gli indirizzi del Programma quadro nazionale per il settore forestale (PQSF, 2008) e con i principi della legge forestale regionale (n. 4/2009).

Il PFR costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti di pianificazione forestale di livello territoriale e locale-aziendale, definendo obiettivi e azioni prioritarie in relazione alle quattro componenti che caratterizzano le risorse forestali:

- produzione, economia e mercato: sviluppo dell'economia forestale quale obiettivo prioritario della politica forestale regionale, attraverso la gestione attiva e sostenibile del bosco, e assicurazione delle funzioni prettamente pubbliche e sociali del bosco, attraverso la valorizzazione mercantile dei prodotti legnosi locali;

- aspetti ambientali e funzioni pubbliche: promozione del mantenimento e miglioramento delle foreste, favorendo i processi della dinamica forestale naturale o prossima alla natura, orientati alle principali funzioni pubbliche;
- aspetti sociali: riconoscimento delle attività forestali quali strumenti per il presidio e la conservazione dell'identità e della vitalità del territorio, attraverso la formazione, qualificazione, aggiornamento professionale e miglioramento dell'immagine degli operatori forestali;
- governance: previsione di attività istituzionali finalizzate alla semplificazione normativa, alla revisione organizzativa del sistema forestale (attraverso la previsione di costituire una Agenzia Forestale Regionale) e alla strutturazione di servizi per i cittadini e gli operatori.

PARTECIPAZIONE

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione ed informazione del pubblico, costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa vigente in materia di VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Il Settore Foreste della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, autorità procedente, con nota prot. n. 18354 del 21.04.2016, ha avviato la fase di scoping della procedura di VAS ed ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale il "Documento tecnico preliminare di specificazione", al fine di raccogliere osservazioni e contributi per specificare i contenuti del Rapporto Ambientale e individuare il livello di dettaglio delle informazioni da fornire.

L'autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, ha individuato i soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento di VAS, di seguito elencati: le regioni Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria e Emilia Romagna, le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, l'ANCI, l'UNCEM, l'ANPCI, le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino e per le Province di Alessandria, Biella, Asti, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (ora Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, per le Province di Biella Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo), il Comitato Tecnico Regionale Foreste e Legno, gli Enti di gestione dei parchi piemontesi e nazionali.

Sulla base delle osservazioni e dei pareri ricevuti nella fase di scoping, si è provveduto all'elaborazione del Rapporto Ambientale ed all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in formazione.

In data 26.07.2016, con nota prot. n. 32521, il Settore Foreste, ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla proposta di Piano, dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi non tecnica. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 30, in data 28.07.2016.

Ai fini della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale gli elaborati di Piano, il Rapporto Ambientale (nel seguito RA) e la relativa Sintesi non tecnica sono stati messi a disposizione sui siti web della Regione Piemonte, oltre che presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti, per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 28 luglio 2016, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul supplemento ordinario n. 1 del BUR n. 30.

Sono pervenute osservazioni dalla Regione Valle d'Aosta (prot. in entrata 6732/TQ del 08.08.2016), dalla Città Metropolitana di Torino (prot. in entrata 107618/lb8 del 19.09.2016) e dall'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (prot. in entrata 3428 11.1.1/VP.ab del 26.09.2016).

ANALISI E VALUTAZIONI

Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale è stato strutturato tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI al medesimo decreto legislativo. In merito, si evidenzia che, a fronte di un buon livello di approfondimento rispetto agli aspetti conoscitivi relativi al contesto forestale regionale e alle diverse tematiche ambientali analizzate (clima, aria, acque superficiali e sotterranee, suolo, quadro del dissesto, natura e biodiversità, paesaggio, uso delle risorse e qualità della vita), altri aspetti, già sottolineati in fase di scoping e inerenti, in particolare, la valutazione di incidenza, l'analisi delle alternative e degli effetti ambientali e la definizione di misure di mitigazione e di compensazione necessarie per limitare gli eventuali effetti negativi sulle diverse componenti ambientali prese in esame, necessitano di un approfondimento di analisi.

Si valuta positivamente, peraltro, il quadro logico d'intervento, derivante dall'analisi SWOT del sistema forestale piemontese, dal quale conseguono le specifiche azioni di Piano finalizzate al superamento di eventuali criticità/punti di debolezza del sistema forestale, le priorità della nuova programmazione e le relative risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi. Tale impostazione delle linee di intervento del PFR, infatti, può essere efficacemente utilizzata al fine dell'impostazione del Piano di monitoraggio, in particolare degli obiettivi prestazionali finalizzati a valutare gli effetti degli interventi del PFR rispetto agli obiettivi prefissati.

Si evidenzia che la descrizione degli obiettivi delle azioni del Piano nel RA risulta condensata in tabelle che, pur mostrando alcune informazioni rilevanti, non approfondiscono le modalità e i criteri di pianificazione che regoleranno le diverse azioni. Nella descrizione degli obiettivi di Piano, invece, sarebbe stato utile spiegare con maggiore dettaglio alcune azioni che saranno intraprese e le modalità con le quali si prevede di normare la realizzazione delle stesse. In alcuni casi, infatti, la presenza di criteri realizzativi o la prevista redazione di linee guida per la realizzazione degli interventi, come per esempio sulle modalità di realizzazione della viabilità forestale, può essere molto rilevante nella determinazione degli effetti ambientali che un'azione di piano può determinare.

Sarebbe stata utile, infine, una migliore descrizione delle interazioni con le matrici aria ed energia, i cui piani settoriali sono attualmente in fase di predisposizione e hanno espletato la fase di specificazione di VAS, attraverso il coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di aria ed energia.

Coerenza esterna

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza esterna, si evidenzia che, rispetto a quanto riportato nel RA, alcune azioni del PFR non risultano coerenti con alcuni obiettivi degli strumenti di pianificazione e programmazione afferenti alla macroarea "Natura e Biodiversità".

In particolare, a differenza di quanto riportato nella Tabella riassuntiva di analisi della coerenza esterna, si evidenzia che l'estensione della viabilità forestale può avere interazioni con gli obiettivi 10-12-13-14-15 degli strumenti di pianificazione e programmazione afferenti alla macroarea "Natura e Biodiversità", in quanto, in linea generale, tali opere, determinano effetti negativi sulle diverse componenti ambientali, nello specifico sulla biodiversità.

Inoltre, si evidenzia che all'interno di Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000, l'obiettivo dovrebbe essere quello di razionalizzare il più possibile la viabilità forestale in favore, laddove possibile, di altri sistemi di esbosco quali, ad esempio, quelli aerei.

Analogamente, nel RA, l'azione "Filiera corte" prevista dal PFR risulta coerente con l'obiettivo 12 "Limitare la perdita di biodiversità, valorizzando le specie e gli habitat"; tuttavia, si evidenzia che alcune filiere corte possono determinare effetti diretti sulla biodiversità, come ad esempio, la filiera legno-energia, in particolare rispetto il tipo di gestione forestale che comporta.

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, sarebbe stato quindi più opportuno indicare per tali azioni una non coerenza rispetto agli obiettivi/azioni degli strumenti di pianificazione e

programmazione afferenti alla macroarea “Natura e Biodiversità”, con particolare riferimento agli obiettivi volti alla conservazione della biodiversità.

Le suddette incoerenze possono essere controllate attraverso la definizione di specifici indicatori di monitoraggio riportati nel paragrafo “*Piano di monitoraggio*” della presente relazione.

Si rammenta, infine, che l’elaborazione degli strumenti di regolamentazione/pianificazione forestale di livello sottordinato, azione prevista nell’ambito “governance” del PFR, dovrà essere coerente con le previsioni dell’art. 16 del Piano Paesaggistico Regionale.

Alternative considerate

La descrizione delle alternative avrebbe dovuto mettere in evidenza le scelte che si è deciso di preferire nella definizione delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. Il medesimo obiettivo, infatti, può essere raggiunto con metodologie differenti e spesso l’effetto ambientale generale che ne deriva può essere determinato dal numero di regole che si definiscono a priori per il raggiungimento dello stesso.

Conseguentemente all’individuazione delle alternative, si sarebbe dovuto procedere all’analisi delle azioni previste definendo gli effetti positivi o negativi derivanti dall’azione in esame e quelli derivanti dalla mancanza di applicazione dell’azione stessa.

Quindi, a fronte della definizione dello scenario di riferimento, che descrive la gestione della tematica forestale in assenza delle norme e criteri introdotti dal Piano, sarebbe stato necessario descrivere il processo che ha portato all’attuale impostazione della proposta di Piano, indicando quali criteri, norme, azioni o obiettivi sono stati scartati nell’ambito della scelta delle alternative prese in considerazione.

Effetti ambientali e misure di mitigazione e compensazione individuate

Nel RA non è presente il capitolo in cui si dovrebbero descrivere gli effetti ambientali derivanti dalle azioni di Piano. La definizione di obiettivi e le modalità di raggiungimento degli obiettivi, definite tramite i criteri, dovrebbero essere descritte al fine di spiegare gli effetti ambientali attesi.

La disposizione dei criteri con i quali questi obiettivi devono essere raggiunti possono determinare differenti effetti ambientali. Ad esempio, la redazione di linee guida per gli investimenti infrastrutturali può, di fatto, determinare, a livello generale, effetti ambientali molto diversi a seconda dei criteri scelti; sarebbe stato utile spiegare eventuali cambiamenti nei criteri di assegnazione dei contributi confrontandoli con i criteri utilizzati precedentemente all’adozione del Piano. Questo avrebbe potuto mettere in evidenza, a prescindere dall’effetto ambientale legato all’attuazione del singolo intervento, gli effetti positivi legati alla realizzazione di infrastrutture più strettamente legate alla reale produttività dei boschi interessati.

In relazione agli impatti sulla Rete Ecologica si segnala che il PTC2 della Provincia di Torino ne individua le componenti nella tavola 3.1 “Sistema del verde e delle aree libere” e all’art. 35 delle Norme di Attuazione, con riguardo anche alle Linee Guida per il Sistema del Verde (allegato del PTC2 e approvate nel luglio 2014 con DGP n. 550-23408/2014). Al proposito si evidenzia che le aree boscate, così come definite dalle leggi nazionali e regionali e con riferimento ai dati IPLA – PFT, sono parte integrante della Rete Ecologica Provinciale e per questo sono tutelate dal Piano Territoriale (art. 26 delle NdA), insieme alle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco presenti in contesti territoriali a basso indice di boscosità (aree pianiziali e periurbane). Sarebbe quindi opportuno esplicitare che eventuali compensazioni forestali (rimboschimenti/imboschimenti), dovute per legge, o eventuali ulteriori compensazioni ecologico/ambientali, ricadano su elementi della Rete ecologica (individuata dal PPR o dai PTC e dai vari approfondimenti/studi in merito), con particolare riguardo per i corridoi ecologici dei corsi d’acqua, le zone umide, le formazioni arboree e arbustive che non sono considerate bosco nelle aree a basso indice di boscosità (tali formazioni in genere costituiscono stepping stones della rete ecologica). Nelle aree agricole, periurbane o meno, dovrà essere posta speciale attenzione alla ricostituzione/implementazione dei filari alberati lungo i canali irrigui e le bealere.

Nell'ambito degli effetti ambientali del Piano si segnala, inoltre, che sarebbe stato opportuno un approfondimento sugli effetti determinati dall'azione relativa all'aumento della domanda di biomassa forestale per la produzione di energia, in particolare rispetto al potenziale incremento della produzione di polveri sottili, tenuto anche in considerazione che le polveri sottili sono un problema prioritario per la pianura padana e sono state oggetto di procedura di infrazione della Commissione Europea (vd. paragrafo "Proposta di Piano").

Tenuto conto che l'obiettivo atteso dall'aumento di biomassa forestale per la produzione di energia, è la realizzazione di 30 impianti per produzione di energia da biomassa forestale, si evidenzia che, a causa dal basso rendimento degli impianti di generazione termoelettrica da biomassa legnosa (20-25% circa), la produzione elettrica da biomassa comporta il consumo di grandi quantità di combustibile rispetto all'energia prodotta e la necessità di dissipare grandi quantità di calore, con il conseguente consumo di acqua e di energia per i ventilatori. Viceversa, l'impiego delle biomasse legnose in impianti termici o, al più, termoelettrici di cogenerazione con priorità alla produzione termica, a servizio di grandi edifici o piccole reti di teleriscaldamento, consente di ottimizzare l'utilizzo dell'energia primaria contenuta nella biomassa, massimizzare la quantità di emissioni di CO₂ evitate rispetto alla produzione della stessa quantità di energia da fonte fossile e compensare le emissioni inquinanti a livello locale, in conseguenza allo spegnimento degli impianti termici sostituiti.

Tuttavia, sebbene la più recente normativa nazionale (D.Lgs. 28/2011, art. 24 comma 2 lett. g.) preveda che le biomasse legnose siano destinate primariamente alla produzione di calore, gli incentivi all'energia da fonti rinnovabili hanno finora premiato essenzialmente la produzione elettrica, giungendo talora addirittura a disincentivare la cogenerazione e favorendo la nascita di impianti di taglia medio grande destinati prevalentemente, se non esclusivamente, alla generazione elettrica. Tali impianti economicamente risultano sostenibili solo con gli incentivi e il fabbisogno di biomassa combustibile (15-20.000 t/a di legame cippato per ogni MW di potenza elettrica) è difficilmente compatibile con una filiera di gestione forestale locale, nonché con la stessa disponibilità sull'intero territorio regionale, in caso di realizzazione di decine di tali impianti.

Inoltre, riguardo alla proposta mitigativa relativa alla dislocazione degli impianti per la produzione di energia da biomassa, si prende atto dell'applicazione informatica sulla disponibilità delle risorse legnose evidenziando tuttavia che la presenza dell'applicativo e dei criteri localizzativi definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale non paiono costituire una vera e propria mitigazione degli impatti.

Per quanto riguarda le azioni relative all'estensione/adequamento della viabilità forestale, si evidenzia che tali azioni determinano effetti sulle diverse componenti ambientali, in particolare in riferimento alla conservazione della biodiversità in quanto comportano, molto spesso, una perdita delle componenti tipiche dell'habitat ed un elevato rischio di banalizzazione dell'area con l'affermarsi di specie ruderali e una possibile introduzione di specie esotiche invasive. Tale processo, in linea generale, può essere mitigato da una attenta progettazione e da una adeguata gestione della cantieristica, ma difficilmente risulta eliminabile.

Tale criticità era già emersa in fase di scoping nell'ambito della verifica di coerenza del PFR con il Piano Paesaggistico Regionale, ove si era chiesto di valutare nel dettaglio le possibili ricadute che l'attuazione del PFR stesso può comportare rispetto alla componente "bosco" che costituisce un bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g, del Codice, prendendo in considerazione le azioni corrispondenti.

Pertanto, relativamente alle possibili ricadute sulla componente "Bosco" derivanti dalle azioni relative all'estensione/adequamento della viabilità forestale ed in merito alle possibili mitigazioni/compensazioni, si ritiene opportuno sviluppare una pianificazione mirata che consenta una limitazione degli effetti, anche per l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, nonché un risparmio complessivo di risorse.

A tal proposito, si ritiene opportuno assumere la proposta di mitigazione come azione di Piano e inserire eventuali interventi di nuova viabilità in un quadro programmatico/pianificatorio di livello generale riconducibile ad esempio ai piani forestali territoriali, ovvero da realizzare attraverso il coordinamento delle pianificazioni aziendali. In questo modo, attraverso una visione complessiva

d'area vasta delle proposte di intervento, sarà possibile operare eventuali razionalizzazioni al fini di contenere gli effetti sulle superfici boscate che costituiscono categorie di beni paesaggistici ex lege.

Inoltre, si suggerisce di realizzare le infrastrutture al servizio della gestione/manutenzione delle aree boscate limitando al massimo l'impermeabilizzazione dei suoli e prevedendo adeguate compensazioni forestali ai sensi della l.r. 4/2009 e dell'art. 26 delle NdA del PTC2 della Provincia di Torino.

Proposta di Piano

Il Piano Forestale Regionale risulta strutturato in due parti:

1. Parte prima: gli aspetti conoscitivi della risorsa forestale, caratteristiche, funzioni e prodotti dei boschi e delle altre superfici erborate;
2. Parte seconda: le strategie di politica per le foreste, i settori prioritari di intervento e finanziamento

La Parte prima della proposta di Piano, relativa agli aspetti conoscitivi della risorsa forestale, è stata sviluppata in modo completo e risulta sufficientemente approfondita. Nella Parte seconda, relativa alle strategie di politica per le foreste ed ai settori prioritari di intervento e finanziamento, sono state sviluppate adeguatamente le analisi SWOT per ogni macroarea.

Tuttavia, nella definizione del Quadro logico d'intervento (cap. 2 della Parte seconda della proposta di PFR) risulta carente la parte descrittiva che mette in relazione l'analisi dei problemi (fig. 1 a pag. 77 della proposta di PFR) con quello degli obiettivi (fig. 2 a pag. 78 della proposta di PFR).

Si evidenzia che le attività e gli interventi che costituiscono le azioni di Piano sono solo indicate sinteticamente nelle tabelle del Quadro logico (paragrafo 2.4 della Parte seconda della proposta di PFR). Tale impostazione non consente di entrare nel merito delle azioni di Piano e, pertanto, al fine di comprendere le strategie di intervento è necessario consultare la documentazione relativa alle misure forestali contenute nel Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020, sul quale si basa principalmente la dotazione finanziaria per l'attuazione delle azioni previste dal PFR.

Considerato quanto evidenziato nel paragrafo "*Effetti ambientali e misure di mitigazione e compensazione individuate*" della presente relazione in merito agli effetti determinati dall'azione inerente l'aumento della domanda di biomassa forestale per la produzione di energia, in particolare rispetto al potenziale incremento della produzione di polveri sottili, sarebbe opportuno approfondire, nell'ambito delle azioni di Piano, tale argomento, specificando la tipologia di impianti sui quali insiste l'azione e le relative conseguenze rispetto alle problematiche legate alla qualità dell'aria. Sarebbe, inoltre, opportuno specificare che gli impianti a biomassa forestale da promuovere e incentivare nell'ambito del PFR siano destinati essenzialmente alla produzione di energia termica e di taglia medio piccola, compatibile con la reale disponibilità per l'approvvigionamento locale della biomassa.

Occorre inoltre considerare il fatto che gli impianti a biomassa vengono autorizzati mediante procedure (d.lgs. 387/2003 e smi per produzione di elettricità da f.e.r. o semplici autorizzazioni comunali) che in genere non prevedono compensazioni ambientali ma al più territoriali a favore dei Comuni interessati.

Al proposito, si ritiene importante un maggiore coordinamento con le strutture regionali competenti in materia di aria ed energia al fine di orientare tale azione del PFR verso una maggiore sostenibilità ambientale e garantire la coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale e il Piano Regionale per la qualità dell'Aria.

Inoltre, per quanto attiene alla qualità dell'aria, una delle fonti di emissioni di PM₁₀ è determinata dalla combustione di residui vegetali derivanti dall'attività forestale. Queste emissioni di particolato risultano ancora più critiche nel periodo autunnale-invernale, a causa delle frequenti inversioni termiche che si registrano in pianura padana.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del D.lgs. 152/2006 "...I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM_{10})", si ritiene opportuno introdurre, nell'ambito delle azioni di Piano afferenti le macroaree Aspetti ambientali e funzioni pubbliche e Governance, il divieto di combustione di residui vegetali derivanti dall'attività forestale nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno.

Si evidenzia, infine, che la proposta di Piano si sviluppa su un arco di tempo decennale nel periodo 2017-2027. Dal punto di vista della strategia operativa (paragrafo 2.3 della Parte seconda della proposta di PFR) che si intende seguire per l'attuazione delle azioni di Piano, il documento fa principalmente riferimento alle misure forestali contenute nel Programma di Sviluppo Rurale PSR 2014-2020, attivabili quindi unicamente nel periodo di validità di tale Programma. Nel definire il quadro economico e le priorità d'intervento, il cap. 3 della Parte seconda della proposta di PFR "considera gli strumenti finanziari attivabili nell'ambito del prossimo periodo di programmazione - indicativamente fino al 2020". Sarebbe quindi stato opportuno sviluppare la strategia operativa che si presume di attuare nel periodo 2021-2027, sul quale agisce ancora lo strumento di pianificazione oggetto di valutazione (es. futuro PSR, attività istituzionali della Regione Piemonte, partecipazione a progetti di cooperazione territoriale e transfrontaliera, ecc.).

Si riportano di seguito alcune osservazioni specifiche sulla proposta di Piano al fine di garantire sia una maggiore sostenibilità sia una maggiore integrazione della componente ambientale nelle scelte di pianificazione effettuate.

Quadro normativo regionale

Al fine di una completa trattazione della normativa regionale che può riguardare gli interventi e la pianificazione forestale, è opportuno completare il paragrafo 2.1 della proposta di Piano con un riferimento alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", in particolare per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione delle Aree Naturali Protette e la Rete Natura 2000, le Misure di Conservazione generali e sito specifiche e la Valutazione di incidenza di cui agli articoli 43 e 44.

Al proposito si ricorda che le Misure sito specifiche, oltre agli indirizzi contenuti nell'Allegato E delle Misure di Conservazione generali, sono già in vigore per circa una ottantina di SIC ed entro la fine del 2016 saranno estese ai restanti siti.

La pianificazione e la programmazione

In merito all'ambito tematico "Governance", si ritiene necessario un approfondimento specifico relativo all'azione "Adozione degli strumenti di pianificazione settoriale di scala maggiore: Piano Forestale Regionale e Piani Forestali Territoriali" per la quale l'obiettivo desiderato, sulla base del quadro logico di intervento, è l'approvazione del PFR e l'aggiornamento/approvazione dei PFT: per tale azione è prevista una dotazione finanziaria di 1M€.

Sulla base dell'istruttoria svolta in OTR, infatti, è emersa la necessità di un chiarimento rispetto ai Piani Forestali Territoriali, in particolare in relazione alla loro futura collocazione nella pianificazione forestale, gli eventuali aggiornamenti previsti, le previsioni di adozione (soprattutto in riferimento al nuovo quadro istituzionale e organizzativo degli Enti Locali) e l'eventuale necessità di assoggettamento alla procedura di VAS.

Per quanto riguarda l'eventuale necessità di sottoporre i PFT alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che i Piani Forestali Territoriali, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 4/2009, infatti, sono finalizzati alla valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli all'interno delle singole aree forestali, individuate a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della medesima legge, sulla base dell'interpretazione dei dati conoscitivo-strutturali del territorio silvo-pastorale. I PFT determinano le destinazioni d'uso delle superfici boscate e le relative forme di governo e trattamento, nonché le priorità d'intervento per i boschi e i pascoli. La predisposizione

dei PFT è in capo alla Città metropolitana di Torino e alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per le aree forestali di loro competenza, sulla base delle norme tecnico-procedurali stabilite con provvedimento della Giunta regionale e in coerenza con i contenuti del Piano Forestale Regionale, e sono approvati dalla Giunta Regionale.

Non risulta chiaro, invece, sulla base della normativa forestale vigente, quali siano gli enti individuati per la predisposizione dei PFT relativi alle altre aree forestali della Regione Piemonte non ricomprese nella Città metropolitana di Torino e nella Provincia del Verbano Cusio Ossola.

Ai sensi dell'art. 6, c. 2 del D.lgs. 152/2006, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, **forestale**, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della **pianificazione territoriale** o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Inoltre, l'art. 6, c. 4, lett. c-bis, prevede l'esclusione dal campo di applicazione della VAS per i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati. Resta ferma, comunque, la necessità di Valutazione di incidenza qualora i PFA interessino direttamente o indirettamente i siti della Rete Natura 2000.

L'esclusione dei piani di livello aziendale dalla procedura di VAS, tuttavia, non risulta applicabile ai PFT; questi ultimi, infatti, si configurano come piani territoriali in quanto definiscono le diverse destinazioni d'uso dell'area forestale di riferimento e individuano gli indirizzi di gestione, demandando, invece, alla pianificazione di tipo aziendale la gestione operativa nelle diverse aree forestali.

Per queste ragioni sarà necessario, qualora si procedesse all'elaborazione e approvazione dei Piani Forestali Territoriali, sottoporre tali strumenti di pianificazione alla fase di Valutazione prevista dalla procedura di VAS di competenza regionale. In questo modo, oltre rispondere ad un evidente obbligo di legge, si potrà garantire una più efficace integrazione della componente ambientale e implementare il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione effettuate.

Al fine di sviluppare un migliore coordinamento tra la gestione delle acque e la gestione forestale riparia, si ricorda che lo strumento del Contratto di fiume favorisce la concertazione locale tra le Amministrazioni competenti regionali, provinciali e comunali e le realtà economiche e sociali dei bacini idrografici.

Sempre col fine sopra richiamato, si rinnova l'invito a valorizzare nel PFR i Piani di gestione conservativa della vegetazione, introdotti di recente a livello regionale. Questi si propongono, seguendo l'approccio messo a punto sul torrente Parma dall'Autorità di Bacino del Po, di individuare gli interventi più adeguati per soddisfare le esigenze di ripristino della vegetazione delle sponde ai sensi della direttiva acque, garantendo al contempo la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture prevista dalla direttiva alluvioni 2007/60/CE. Al proposito si ricorda che finora sono stati redatti i Piani di gestione conservativa della vegetazione in corrispondenza delle aste della Dora Baltea, dello Stura di Lanzo e del torrente Orba, mentre è in corso la stesura del piano lungo il tratto della Dora Riparia compreso tra Susa e la confluenza nel fiume Po.

Oltre ad essere considerati sinergici per le finalità dei Piani di gestione delle alluvioni (PGRA) e di gestione delle acque (PdG Po), quindi presenti quali misura win-win in entrambi i piani

distrettuali di recente approvazione, essi soddisfano le esigenze di miglioramento forestale previste dal PFR.

In relazione alla possibile implementazione del SIFOR con il tematismo relativo agli alberi monumentali di cui alla l.r. 50/1995 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte", nonché a quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", limitatamente a quelli riconosciuti come beni paesaggistici e come tali rappresentati nella Tavola P2 del PPR e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte – Parte prima, si evidenzia la necessità di un coordinamento con la Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio (Settore Tutela del paesaggio).

Infine è opportuno sviluppare maggiormente la parte riguardante la pianificazione forestale in Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000, evidenziando, in particolare, che in tali aree i PFA:

- devono essere coerenti con gli indirizzi contenuti in eventuali strumenti di pianificazione vigenti (es. piano naturalistico, piano d'area, piano di gestione);
- per la Rete Natura 2000, devono essere coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito, in particolare con le Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR 54-7409 del 7/4/2014 e smi) e con le Misure di Conservazione sito specifiche approvate per i singoli siti della Rete Natura 2000. Devono inoltre essere sottoposti a Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'articolo 44 della l.r. 19/2009.

Quadro conoscitivo

Tra gli obiettivi del PFR viene posto prioritariamente lo sviluppo della filiera economico-mercantile del legno, ("sviluppo dell'economia forestale quale obiettivo prioritario della politica forestale regionale, attraverso la gestione attiva e sostenibile del bosco" - cfr RA, paragrafo 6.1.1 Obiettivi del PFR). Mentre nell'ambito Aspetti ambientali e funzioni pubbliche, la funzione ecosistemica del bosco è riportata nel tema "conservazione della biodiversità specifica e genetica delle piante e degli animali caratteristici delle diverse categorie forestali regionali". Ciononostante nel PFR si declinano diversi obiettivi gestionali di impatto ambientale positivo, fra i quali sono compresi quello di conservare una copertura forestale e favorire le specie legnose autoctone, ma non viene indicato esplicitamente l'incremento delle superfici boscate o il ripristino della loro continuità, soprattutto nelle aree dove le coperture sono limitate (pianura) e la loro funzione importante. In particolare tra i contenuti del PFR si legge che *"Negli ultimi anni si è assistito ad una forte riduzione delle formazioni lineari, poiché di impedimento allo sviluppo di una agricoltura intensiva di carattere industriale. Oggi in pianura le formazioni lineari svolgono un ruolo fondamentale per la rete ecologica con funzioni anche paesaggistiche, di "filtro", ostacolando la deriva delle sostanze chimiche, nonché produttive"*.

Premesso che è generalmente riconosciuta la funzione positiva di una fascia vegetata perifluviale per la qualità sia ecologica che fisico chimica delle acque, al fine di una migliore integrazione tra la pianificazione in materia di acque ed il PFR, si possono considerare sinergici alla tutela della biodiversità la funzione del bosco nell'offrire alla comunità una serie di servizi ecosistemici, potenzialmente incentivabili. Questi interventi selvicolturali vengono considerati dal PFR in grado di coniugare la tutela ambientale con lo sviluppo economico perché i sistemi di Pagamento per Servizi Ecosistemici (PES) costituiscono un'opportunità offerta a proprietari e/o gestori degli ecosistemi affinché agiscano per conservare o migliorare le funzionalità dei sistemi naturali (paragrafo 6.1.3.6 I Servizi Ecosistemici).

Ciò è riconosciuto anche dal RA, dove nella tabella di coerenza esterna si evidenziano i riflessi positivi dei servizi ecosistemici offerti dal bosco in relazione alla componente acque. Per questi interventi si richiede di esplicitare le possibili fonti di finanziamento ed eventualmente i criteri per la selezione di aree prioritarie a livello regionale.

Si riportano, infine, nell'ambito del quadro conoscitivo del Piano, alcune osservazioni relative in particolare al tema della biodiversità e della Rete Natura 2000:

- paragrafo 3.1.3.2 “*Conservazione della biodiversità – destinazione naturalistica*”: la seconda parte del paragrafo risulta poco chiara rispetto agli strumenti normativi di riferimento e, pertanto, è opportuno specificare che:
 1. come indicato dal Regolamento Forestale, in aree naturali protette non facenti parte della Rete Natura 2000, gli strumenti di pianificazione con valenza forestale (piano d’area, piano naturalistico, piano di gestione) definiscono le norme di gestione. Nelle more della loro approvazione, si applica l’art. 30 del Regolamento Forestale;
 2. all’interno dei siti della Rete Natura 2000, il Piano di gestione, le Misure di Conservazione generali e sito specifiche, definiscono le norme di gestione; per quanto non disciplinato da tali strumenti, le norme di gestione sono integrate dal Regolamento Forestale.

A tal proposito, si ricorda che, qualora il SIC/ZPS coincida con il territorio di un’area protetta nazionale, ai sensi della legge 394/1991 e s.m.i., qualunque intervento necessita del nulla osta previsto dall’art. 13 della citata legge.

Si ricorda, inoltre, che l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ha adottato con Delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 3 del 29.02.2016 il Piano del Parco, in corso di approvazione da parte della Regione Piemonte, le cui Norme tecniche contengono specifiche prescrizioni per le aree di proprietà pubblica e consortile di elevato valore vegetazionale-forestale allo scopo di escludere la gestione attiva e lasciare il bosco alla libera evoluzione.

- paragrafo 3.1.10.6 – “*Specie esotiche invasive*”: per quanto riguarda le interazioni e i danni al bosco il Piano fa riferimento all’elenco di specie esotiche riportato nelle Black List approvate dalla Giunta Regionale con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012. Al proposito si evidenzia che la citata DGR è stata aggiornata con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 che, oltre ad aggiornare gli elenchi, ha approvato le misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento riportate in schede monografiche redatte per alcune specie. Tali schede sono dunque la metodologia di riferimento regionale per tutti gli interventi di contrasto alle specie esotiche vegetali che si intendono attuare sul territorio piemontese. Pertanto, deve essere aggiornato il riferimento normativo riportato nella proposta di Piano.
- paragrafo 3.4.1 “*Interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale*”: in merito alla gestione della vegetazione riparia in aree facenti parte della Rete Natura 2000, è opportuno inserire nel paragrafo un riferimento all’art. 23 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte relativo agli obblighi da applicare in ambienti di acque correnti.

Valutazione di incidenza

Per quanto riguarda la Valutazione di incidenza, di cui al par. 9 del RA, si rileva che, come endoprocedimento della VAS, è prevista dall’art. 44 della l.r. 19/2009 ed i contenuti sono elencati nell’allegato D della stessa legge.

Secondo quanto riportato nel RA, i contenuti della Valutazione di incidenza sono sviluppati in maniera trasversale all’interno del documento. Tale impostazione non permette una valutazione dettagliata della potenziale incidenza del PFR sulla Rete Natura 2000.

Si richiede, quindi, di approfondire la Relazione per la Valutazione di incidenza, prendendo in considerazione le componenti ambientali della Rete Natura 2000 che possono essere interferite dal Piano. Per quanto riguarda i contenuti, la suddetta Relazione, dovrà far riferimento ai seguenti aspetti:

- parte descrittivo-normativa (riprendendo la parte già presente nel paragrafo 9 del RA);
- breve descrizione della Rete Natura 2000, con riferimento alle superfici forestali ricadenti all’interno e un elenco dei SIC/ZPS presenti;
- indicazione degli habitat forestali presenti in Piemonte (con l’eventuale stato di rappresentatività) e/o di altri habitat potenzialmente interferiti dal PFR;
- stato di conservazione degli habitat forestali, con riferimento all’ultimo monitoraggio ISPRA (2014);

- riferimento normativo alle Misure di Conservazione generali e sito specifiche e loro rapporti con la pianificazione forestale (PFR, PFA, Regolamento Forestale, Piani di gestione, ecc), riportando, inoltre, la parte introduttiva delle Misure di Conservazione nella quale si mettono in correlazione misure e piani (Art. 1 comma 3-5-7 e Art. 2 comma 3-4-5) e la parte relativa agli ambienti forestali delle Misure di Conservazione generali (Titolo IV, Capo I);
- analisi della potenziale incidenza almeno a livello di macroaree trattate dal PFR, quali, ad esempio, l'adozione stessa di uno strumento di pianificazione come il PFR, la viabilità forestale, le buone pratiche per la conservazione della biodiversità, ecc.

Piano di monitoraggio

Il Piano di monitoraggio è stato predisposto facendo riferimento all'approccio utilizzato per la valutazione degli impatti ambientali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, definendo in modo specifico gli aspetti più significativi, i target delle azioni e dei cambiamenti indotti dall'attuazione del PFR.

In particolare, nell'ambito del Piano di monitoraggio del PFR, sono state distinte due categorie di indicatori:

1. indicatori di stato o di contesto, utilizzati per descrivere lo stato di fatto delle matrici ambientali interessate dal Piano;
2. indicatori prestazionali, utilizzati per definire i risultati degli interventi del PFR rispetto agli obiettivi prefissati:
 - indicatori di realizzazione, direttamente collegati agli interventi;
 - indicatori di risultato, definiti al fine di valutare gli effetti diretti degli interventi e collegati a specifiche aree di intervento.

In linea generale, si ribadisce la necessità di precisare nella tabella degli indicatori, oltre all'origine del dato, la frequenza di aggiornamento, l'obiettivo previsto dal PFR ed il valore di riferimento dell'indicatore al momento dell'approvazione del PFR rispetto al quale valutare il progresso indotto dall'attuazione del Piano.

Nello specifico dei singoli indicatori, come evidenziato in fase di specificazione, si ritiene opportuno inserire un indicatore che consenta di monitorare i danni provocati dalla fauna selvatica alla rinnovazione forestale, al fine di individuare i territori maggiormente colpiti da tale criticità, le specie forestali maggiormente sensibili e le possibili misure di mitigazione degli impatti.

L'indicatore "Conservazione dello stato degli habitat forestali" fa riferimento ad una valutazione qualitativa degli habitat, mentre l'unità di misura utilizzata è di tipo quantitativo e si riferisce, in generale, alla superficie forestale regionale che non è indicativa dello stato di conservazione degli habitat, anzi, un suo aumento, teoricamente, potrebbe essere a scapito di altri habitat tutelati dalla Direttiva Habitat, ad esempio gli ambienti aperti.

Risulta più opportuno quindi, utilizzare una unità di misura che valuti la qualità degli habitat forestali nel tempo e possa fornire indicazioni in merito agli effetti del PFR sulla loro conservazione. Si propone quindi di utilizzare come unità di misura le risultanze del monitoraggio previsto dalla Direttiva Habitat riferito a tutti gli habitat, compresi quelli forestali. La fonte dati è ISPRA oppure Regione Piemonte (settore Biodiversità e aree naturali).

In relazione alle considerazioni riportate al paragrafo "Coerenza esterna" della presente relazione in merito all'incoerenza dell'azione "estensione/adequamento della viabilità forestale" con alcuni obiettivi degli strumenti di pianificazione e programmazione afferenti alla macroarea "Natura e biodiversità", risulta necessario definire nel Piano di monitoraggio un indicatore relativo alla densità della viabilità forestale all'interno delle Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000.

Inoltre si segnala che:

- in merito agli indicatori relativi alle emissioni di gas effetto serra e allo stoccaggio del carbonio nelle foreste, l'IREA è gestito direttamente dalla Regione e, pertanto, ARPA non è fonte dei dati;

- gli indicatori Patrimonio Forestale (PF) e Qualità del Bosco (QB) sono legati all'aggiornamento della base dati relativa all'uso del suolo e alle carte dei tipi forestali e sono quindi, al momento, non aggiornabili;
- in alternativa all'indice IQM, si suggerisce l'utilizzo del Sub-indice orizzontale vegetazione, componente dello stesso IQM, che esprime lo stato della copertura vegetale lungo i corsi d'acqua in relazione all'espletamento della sua funzione connessa alla morfologia fluviale. Esso si compone di tre descrittori specifici, che concorrono anche alla definizione dell'IQM, (F12 ampiezza delle formazioni funzionali presenti in fascia perfluviale; F13 Estensione lineare delle formazioni funzionali lungo le sponde; A12 valuta il taglio della vegetazione in zona perfluviale), e i dati relativi sono rilevati da ARPA Piemonte nel corso del monitoraggio ambientale ai sensi della Direttiva Quadro Acque;
- gli indicatori relativi ad aree Natura 2000 ed Aree Protette potrebbero essere riuniti in un unico indicatore;
- si suggerisce di inserire qualche indicatore riguardante le utilizzazioni forestali utilizzando la banca dati delle comunicazioni e autorizzazioni forestali "PRIMPA".

Il piano di monitoraggio deve costituire un documento scorponabile dal RA in quanto deve essere pubblicabile autonomamente. Le misure adottate in merito al monitoraggio, infatti, devono essere rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione sul sito web dell'autorità procedente, insieme al Piano approvato, al Parere motivato e alla Dichiarazione di sintesi.

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Sulla base dell'istruttoria tecnica svolta e con riferimento alle osservazioni pervenute da parte dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, si ritiene che nella elaborazione del Piano, in linea generale, siano stati tenuti in considerazione gli aspetti ambientali.

Si ritiene, tuttavia, che ai fini di una maggiore sostenibilità e integrazione della componente ambientale del Piano sia necessario tenere conto delle seguenti indicazioni e raccomandazioni:

- integrare la Parte seconda della proposta di PFR, relativa alle strategie di politica per le foreste ed ai settori prioritari di intervento e finanziamento, inserendo nella definizione del Quadro logico d'intervento (cap. 2) una parte descrittiva che metta in relazione il diagramma dei problemi con quello degli obiettivi e una descrizione delle azioni di Piano che si intendono attuare al fine di raggiungere gli obiettivi generali e specifici individuati;
- approfondire, nell'ambito delle azioni di Piano, l'azione relativa all'incremento di domanda di biomassa forestale per la produzione di energia, specificando la tipologia di impianti sui quali insiste l'azione e le relative conseguenze rispetto alle problematiche legate alla qualità dell'aria, coordinandosi con le strutture regionali competenti in materia di aria ed energia e garantendo la coerenza con il Piano Energetico Ambientale Regionale e il Piano Regionale per la qualità dell'Aria, attualmente in fase di predisposizione;
- valutare l'opportunità di specificare che gli impianti a biomassa forestale da promuovere e incentivare nell'ambito del PFR siano destinati essenzialmente alla produzione di energia termica e siano di taglia medio piccola, compatibile con la reale disponibilità per l'approvvigionamento locale di biomassa;
- valutare l'opportunità di introdurre, nell'ambito delle azioni di Piano afferenti alle macroaree Aspetti ambientali e funzioni pubbliche e Governance, il divieto di combustione di residui vegetali derivanti da attività forestale nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, al fine di ridurre le emissioni di PM10 in atmosfera;
- descrivere la strategia operativa (paragrafo 2.3 della Parte seconda della proposta di PFR) che si intende seguire per l'attuazione delle azioni di Piano, con particolare riferimento al periodo 2021-2027;
- integrare il par. 2.1 "Quadro normativo regionale" della proposta di Piano con un riferimento alla l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", in particolare per

quanto riguarda gli strumenti di pianificazione delle Aree Naturali Protette e la Rete Natura 2000, le Misure di Conservazione generali e sito specifiche e la Valutazione di incidenza di cui agli artt. 43 e 44;

- chiarire la futura collocazione nella pianificazione forestale dei Piani Forestali Territoriali, gli eventuali aggiornamenti previsti e le previsioni di adozione, soprattutto in riferimento al nuovo quadro istituzionale e organizzativo degli Enti Locali;
- specificare nel paragrafo 2.2 “La pianificazione e la programmazione” che è necessario lo svolgimento della fase di valutazione della procedura di VAS per i Piani Forestali Territoriali anche al fine di garantire una più efficace integrazione della componente ambientale e implementare il grado di sostenibilità delle scelte di pianificazione effettuate;
- specificare nella proposta di Piano che i Piani Forestali Aziendali devono essere sottoposti a Valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 44 della l.r. 19/2009 qualora producano effetti diretti o indiretti sui siti della Rete Natura 2000;
- valorizzare, nell’ambito del PFR, i Piani di gestione conservativa della vegetazione, strumenti finalizzati a individuare gli interventi più adeguati per soddisfare le esigenze di ripristino della vegetazione delle sponde ai sensi della direttiva acque, garantendo al contempo la sicurezza delle popolazioni e delle infrastrutture prevista dalla Direttiva alluvioni 2007/60/CE;
- valutare l’opportunità di esplicitare che eventuali compensazioni forestali ricadano su elementi della Rete ecologica (individuata dal PPR o dai PTC e dai vari approfondimenti/studi in merito), con particolare riguardo per i corridoi ecologici rappresentati da corsi d’acqua, zone umide, formazioni arboree e arbustive che non sono considerate bosco nelle aree a basso indice di boscosità (tali formazioni in genere costituiscono stepping stones della rete ecologica); in aree agricole, periurbane o meno, le compensazioni dovranno essere finalizzate alla ricostituzione/implementazione dei filari alberati lungo i canali irrigui e le balere;
- specificare che la realizzazione di infrastrutture al servizio della gestione/manutenzione delle aree boscate, dovrà limitare al massimo l’impermeabilizzazione dei suoli e prevedere adeguate compensazioni forestali ai sensi della l.r. 4/2009 e dell’art. 26 delle NdA del PTC2 della Provincia di Torino;
- sviluppare una pianificazione mirata che consenta una limitazione degli effetti sulla componente “Bosco” derivanti dalle azioni relative all’estensione/adeguamento della viabilità forestale, anche attraverso l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, assumendo tale mitigazione come azione di Piano e inserendo eventuali interventi di nuova viabilità in un quadro programmatico/pianificatorio di livello generale;
- coordinare la possibile implementazione del SIFOR rispetto al tematismo relativo agli alberi monumentali di cui alla l.r. 50/1995, nonché a quelli individuati ai sensi della legge 16 febbraio 2013, n. 10, limitatamente a quelli riconosciuti come beni paesaggistici nel PPR e nel Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, con la Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio (Settore Tutela del paesaggio);
- integrare il paragrafo 2.2 “La pianificazione e la programmazione” del PFR, implementando la parte riguardante la pianificazione forestale in Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000, con particolare riferimento ai Piani Forestali Aziendali; in particolare è opportuno specificare che i PFA siano coerenti con gli indirizzi contenuti in eventuali strumenti di pianificazione vigenti (es. piano naturalistico, piano d’area, piano di gestione) e, nell’ambito della Rete Natura 2000, siano coerenti con gli obiettivi di conservazione del sito, con riferimento alle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte e alle Misure di Conservazione sito specifiche approvate per i singoli siti;
- esplicitare le possibili fonti di finanziamento ed eventualmente i criteri per la selezione di aree prioritarie a livello regionale per gli interventi per la ricostituzione di fasce vegetate perfluviali al fine di un miglioramento della qualità sia ecologica che fisico chimica delle acque e di incremento della biodiversità;

- integrare il paragrafo 3.1.3.2 “Conservazione della biodiversità – destinazione naturalistica”, specificando che nelle aree naturali protette non facenti parte della Rete Natura 2000, gli strumenti di pianificazione con valenza forestale (piano d’area, piano naturalistico, piano di gestione) definiscono le norme di gestione e nelle more della loro approvazione, si applica l’art. 30 del Regolamento Forestale; inoltre all’interno dei siti della Rete Natura 2000, il Piano di gestione, le Misure di Conservazione generali e sito specifiche, definiscono le norme di gestione e, per quanto non disciplinato da tali strumenti, le norme di gestione sono integrate dal Regolamento Forestale;
- modificare il paragrafo 3.1.3.2 del Piano, specificando che, nell’ambito di interventi ricadenti in aree protette nazionali coincidenti con siti della Rete Natura 2000, il testo delle Misure di Conservazione, o delle misure previste dai Piani di gestione riguarda l’obbligo di espletamento della procedura di Valutazione di incidenza, mentre permane la necessità di richiedere specifica autorizzazione all’Ente Parco secondo quanto previsto dall’art. 13 della l. 341/1991 e s.m.i.;
- integrare il paragrafo 3.1.10.6 – “Specie esotiche invasive” con un riferimento alla DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 che modifica la DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, aggiornando gli elenchi di specie esotiche riportati nelle Black List e approvando le misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento per alcune specie;
- inserire nel paragrafo 3.4.1 “Interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale”, un riferimento all’art. 23 delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte relativo agli obblighi da applicare in ambienti di acque correnti;
- approfondire la Relazione per la Valutazione di incidenza secondo le indicazioni riportate nel paragrafo “Valutazione di incidenza” della presente relazione;
- integrare il Piano di monitoraggio facendo riferimento a quanto indicato nel paragrafo “Piano di monitoraggio” della presente relazione.